

INDICAZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Si riportano di seguito le principali indicazioni inerenti le procedure di voto e gli aventi diritto.

Premessa

Il procedimento elettorale è disciplinato in particolare dalle norme contenute nel D.lgs 297/94 e nell'OM 215/91 come modificata ed integrata dall'OM 267/95, dall'O.M. 293/96 dall'OM 277/98.

Il **Ministero** emette annualmente la circolare con la quale detta disposizioni delegando agli UU.SS.RR. di fissare la data per il rinnovo dei consigli di istituto del territorio di propria competenza.

Le elezioni per l'Abruzzo sono fissate per **domenica 20 novembre 2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00** e **lunedì 21 novembre dalle 8:00 alle 13:30**

Composizione Consiglio d'Istituto

Data la popolazione scolastica di questo Istituto Scolastico, superiore a 500 alunni, il Consiglio d'Istituto è costituito da 19 membri, così suddivisi:

- Il Dirigente Scolastico - membro di diritto;
- **n. 8** rappresentanti del Personale Docente;
- **n. 8** rappresentanti dei Genitori degli alunni;
- **n. 2** rappresentanti del personale A.T.A.

Preliminari - Incompatibilità - Scadenze

Componente GENITORI

Partecipano all'elezione di otto loro rappresentanti.

L'elettorato attivo e passivo (cioè il diritto di votare e di essere eletti) spetta **ad entrambi i genitori ed alle** persone fisiche che ne hanno la tutela. Sono escluse le persone giuridiche, in quanto **il voto è personale.**

I genitori di più alunni iscritti a diverse classi della stessa scuola **votano una sola volta.**

Componente DOCENTI

Partecipa all'elezione di otto rappresentanti il personale docente a tempo indeterminato o determinato con contratto sino al termine delle lezioni (30/06) ovvero dell'anno scolastico (31/08)

I docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/06) o dell'anno scolastico (31/08) hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Componente ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa all'elezione di due rappresentanti. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio d'istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/08 o al termine delle attività didattiche (30/06).

Gli **elettori che fanno parte di più componenti** (es. docente-genitore) esercitano l'elettorato attivo e passivo per entrambe, ma se sono eletti per più componenti, devono **optare** per una delle rappresentanze e sono sostituiti con la procedura di **surroga** prevista dall'art. 35 del D.L.vo 297/94. Tuttavia il candidato **eletto in più consigli di istituto** può continuare a far parte di entrambi i consigli.

L'iter elettorale segue delle precise scadenze. Quelle di immediato interesse per l'elettorato sono:

- Dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni possono tenersi le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi, sono messi a disposizione spazi per l'affissione dei programmi e ne è consentita la distribuzione nei locali della scuola. (Entro il 18 novembre)
- Entro il 10° giorno antecedente alle votazioni sono presentate dagli interessati al Dirigente le richieste per le riunioni
- Entro 5 giorni prima i seggi sono nominati e insediati. (entro il 15 novembre)

Presentazione dei programmi

L'illustrazione dei programmi, nei termini indicati in precedenza, può essere effettuata dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero per le rispettive categorie attraverso riunioni che si tengono durante l'orario di lezione per gli studenti **fuori dall'orario scolastico per i genitori**. È consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di scritti relativi ai programmi.

Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni, tenuto conto dell'ordine di richiesta e, per quanto possibile, della data indicata. Del diario è data comunicazione ai rappresentanti delle liste.

Predisposizione delle schede

Le schede devono essere costituite da fogli di uguale grandezza e devono riportare su entrambi i lati la dicitura "Elezioni del Consiglio d'Istituto" e, in funzione del numero della componente e gli elettori, dovranno essere suddivise in gruppi con espressa indicazione della categoria mediante la dicitura "Genitori" "Docenti" "Personale ATA".

I Dirigenti Scolastici provvedono a fornire ai seggi i fogli necessari all'atto del loro insediamento, stampando i fac-simile delle schede in numero adeguato agli elettori del seggio per ciascuna componente. Tutte le schede devono recare l'indicazione del seggio e del numero romano di ciascuna lista elettorale riferita alla componente della categoria di riferimento. Le schede devono essere vidimate dalla firma di uno degli scrutatori del seggio, qualora la firma sia apposta in anticipo, le schede devono essere custodite in plichi sigillati e siglati in corrispondenza dei lembi di chiusura.

Sulla parte interna delle schede elettorali, di colore bianco, accanto al motto di ciascuna lista, devono essere riportati i nominativi dei candidati.

Per esigenze organizzative sarà costituito un unico seggio in Via Campo Imperatore per assicurare massima facilità di espressione del voto.

Il seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra gli elettori delle categorie da rappresentare, ma si possono costituire seggi elettorali anche con un numero di membri inferiore, cercando di assicurare la rappresentanza delle varie categorie interessate ma anche laddove non sia inclusa sono comunque validamente costituiti.

Non possono far parte dei seggi coloro che siano inclusi in liste di candidati. I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della commissione elettorale.

Esonero dal servizio, gratuita, recupero

Il personale della scuola nominato quale membro di commissione o seggio elettorale o designato quale rappresentante di lista, deve essere esonerato quando necessario dalle prestazioni di servizio conservando il normale trattamento economico. Le funzioni svolte non comportano trattamento economico aggiuntivo, il riposo festivo non goduto tuttavia compensato con l'esonero dal servizio in un giorno feriale nella settimana successiva. Il personale nominato assente dal servizio sarà sostituito dal personale supplente.

Votazioni

Gli elettori votano, nei giorni stabiliti, previa identificazione mediante valido documento di riconoscimento, ovvero, mediante riconoscimento personale da parte dei componenti del seggio o di un altro elettore dello stesso seggio, con verbalizzazione sottoscritta (in tali due ultimi casi) da tutti i componenti presenti.

Prima di ricevere la scheda gli elettori appongono la propria firma leggibile sugli elenchi, accanto al proprio nominativo. Nei locali delle votazioni deve essere individuato uno spazio riservato alle operazioni di voto, realizzato mediante due tavoli ubicati ai lati opposti della stanza, alle spalle dei componenti del

seggio, per assicurare la segretezza del voto. Sul tavolo dei componenti del seggio dovranno essere posate tante urne quante sono le componenti da eleggere, in cui gli elettori, a voto effettuato, depositeranno le schede ripiegate. Nello spazio riservato al pubblico devono essere affisse le liste dei candidati.

Il voto deve essere espresso personalmente e mai per delega, secondo le seguenti modalità:

- **Il voto viene espresso apponendo una croce sul numero romano della lista prescelta;**
- **le preferenze vanno indicate apponendo una croce nella casella accanto al nominativo prestampato del candidato;**
- **il numero di preferenze esprimibili per le componenti genitori e docenti nel Consiglio d'Istituto è uguale a 2 (due) mentre per il personale ATA è esprimibile 1 (una) sola preferenza.**

Si precisa che deve essere votata una sola lista e le preferenze devono essere date ai candidati della medesima lista.

Gli elettori che per gravi impedimenti fisici non possono esprimere direttamente il proprio voto, possono essere assistiti durante le operazioni da un elettore della propria famiglia o da un altro elettore della scuola, da loro scelto come accompagnatore. Tale evenienza deve essere sinteticamente citata nel verbale delle operazioni di voto.

Alle ore 8:00 dei due giorni dedicati alle operazioni di voto il presidente apre il seggio, chiamando a farne parte gli elettori.

Se il presidente è assente viene sostituito dallo scrutatore più anziano presente, il quale può riservarsi di chiamare un elettore a svolgere le funzioni di scrutatore, nel caso ne ravvisi la necessità. In modo analogo procede il presidente in caso di assenza degli scrutatori. Nel caso in cui non sia possibile nominare figure sostitutive degli assenti, il seggio si insedia ugualmente con i componenti presenti.

Di tutte le operazioni viene redatto verbale in duplice originale, sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Rappresentanti di lista - Scrutinio

Il primo firmatario tra i presentatori di lista comunica ai presidenti della commissione e dei seggi elettorali i nominativi dei rappresentanti di lista, in ragione di uno presso ciascun seggio elettorale. I rappresentanti di lista assistono a tutte le operazioni successive all'insediamento dei seggi.

Tutte le decisioni dei seggi sono prese a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del presidente. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e non possono essere interrotte prima della loro conclusione. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

Delle operazioni di scrutinio si redige duplice verbale originale sottoscritto in ogni foglio da presidente e scrutatori presenti.

Dal processo verbale devono risultare:

- a) il numero degli elettori e dei votanti, distinti per ogni categoria;
- b) il numero di voto attribuiti a ciascuna lista;
- c) il numero di voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato.

Se l'elettore ha espresso preferenza per candidati di una lista diversa da quella contrassegnata, il voto deve essere validamente attribuito **alla lista prescelta e non ai candidati**.

Se, invece, l'elettore ha espresso le preferenze per il/i candidati senza contrassegnare alcuna lista, il voto viene validamente attribuito alla lista del/dei candidati prescelti ai quali si riconosce la preferenza.

Se le preferenze espresse sono eccedenti il numero massimo consentito, il presidente procede alla riduzione delle preferenze eccedenti rispettando l'ordine di inserimento dei candidati nella lista.

Le schede elettorali che non indicano voto/i di preferenza per i candidati sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla lista selezionata.

L'annullamento della scheda viene disposto solo qualora il presidente e gli scrutatori non abbiano potuto interpretare in alcun modo la volontà dell'elettore (ad esempio, quando sono state selezionate due liste, o il voto reca un esplicito segno di riconoscimento).

Dei due verbali originali predisposti da ciascun seggio al termine delle operazioni di scrutinio, uno è depositato presso l'istituto, l'altro, posto in busta chiusa, recante la dicitura "Elezione del Consiglio di istituto" deve essere rimesso al seggio competente a procedere all'attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti.

Attribuzione dei posti

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio elettorale integrato da altri due membri scelti dal Dirigente Scolastico la cui nomina deve essere effettuata e comunicata agli interessati almeno tre giorni prima della votazione.

Il seggio determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale (cioè la somma dei voti validi) per 1, 2, 3, 4 ... sino al numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono i quozienti più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente (vedi esempio seguente). Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, si determinano i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.

Proclamazione e ricorsi

Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il seggio elettorale procede alla **proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto comunicata mediante affissione del relativo elenco** all'albo della scuola.

I rappresentanti di lista ed i singoli candidati **entro 5 giorni dall'affissione** possono presentare **ricorso** alla commissione elettorale avverso i risultati delle elezioni, che sono **decisi entro 5 giorni**.

È riconosciuto diritto di accesso ai **verbali e agli atti** concernenti gli scrutini.